

STATUTO

**CONSORZIO STABILE SOCIO
SANITARIO ARETUSEO-
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA CARLO
FORLANINI 3/E

Numero REA: SR - 149211

Codice fiscale: 01799990898

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

minuti 30.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte da me scritto su cinque fogli per diciannove pagine sin qui della presente e di esso ho dato lettura al comparente che lo conferma ed approva.

Viene sottoscritto alle ore 12 e minuti 32.

F.to: Alessandro Di Prisco,

Francesco Fatuzzo (impronta sigillo)

Allegato "B" all'atto con i numeri 990 di Repertorio e 645 di Raccolta.

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituito, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381-91, il consorzio denominato **"CONSORZIO STABILE SOCIO SANITARIO ARETUSEO Società cooperativa Sociale"** - siglabile in forma abbreviata **"CON.SO.SAR."**. Il Consorzio è altresì costituito ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera c del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

Il consorzio ha sede nel Comune di Siracusa all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese a sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2059 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Ad ogni socio compete il diritto di recesso, da esercitarsi con le modalità di legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto, con un preavviso di almeno 360 giorni.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Il consorzio, che non ha finalità speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnata.

Il consorzio ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della collettività alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini, attraverso la

rappresentanza, la tutela, il sostegno, lo sviluppo e il coordinamento delle cooperative nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la pubblica amministrazione, le organizzazioni economiche e sociali.

Il consorzio può agire in nome proprio e per conto e nell'interesse delle cooperative associate oppure, prestando direttamente in proprio servizi.

Il consorzio può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il consorzio si propone di ottenere l'affidamento, sia da enti pubblici che da privati e con qualsivoglia forma contrattuale, di attività di servizio sociale da affidare alle cooperative aderenti nei seguenti ambiti: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi direttamente o tramite le imprese consorziate, a favore di anziani - inabili - minori - tossicodipendenti - stranieri immigrati - detenuti - famiglie, fra cui, solo a titolo esemplificativo:

- gestire servizi di assistenza domiciliare anziani, disabili in convenzione con Enti pubblici e/o privati;
- gestire servizi di assistenza medico-specialistica;
- gestire servizi domiciliari di assistenza infermieristica, fisioterapica, logopedica, gestione di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI);
- gestire e/o erogare servizi di cure domiciliari, servizi di assistenza domiciliare, anche integrata, in particolare a favore di portatori di handicap, anziani e minori, anche attraverso l'impiego di apparecchiature telematiche, teleassistenza, telesoccorso, telemedicina e telemetria;
- assistenza domiciliare per le cure palliative e terapia del dolore;
- istituire e/o gestire centri di fisioterapia e di riabilitazione;
- praticare terapie di psicomotricità in acqua;
- riabilitazione equestre con TMC (terapia con il mezzo del cavallo), ossia ippoterapia, pet therapy;
- servizi di fisiochinesiterapia e chinesiterapia;
- gestire e istituire tutti i servizi rivolti alla tutela, cura e riabilitazione di disabili, anziani, minori, disabili, persone svantaggiate o ai margini sociali;
- effettuare servizi di attività educativa domiciliare e di animazione di strada;
- gestire segretariato sociale, uffici di servizi sociale, servizio sociale professionale.
- organizzazione di attività di assistenza psichiatrica e di riabilitazione psicosociale sia a favore di ex degenti di ospedali psichiatrici, che di soggetti in trattamento psichiatrico;

- organizzazione di iniziative di animazione del tempo libero, quali le attività sportive, ricreative e culturali, quali, ad esempio animazione, attività teatrali, corsi di terapia occupazionale, art terapia, ergoterapia, musicoterapia;
- realizzazione e gestione di servizi e strutture diurne e/o residenziali come comunità alloggio, casa-famiglia, centri assistenza e di incontro, case protette, centri di aggregazione, centri di accoglienza ad ospitalità diurna o a residenza temporanea, istituti di ricovero a convitto e semiconvitto;
- centri diurni integrati, centri socio-educativi, case albergo, case di accoglienza, case di riposo per anziani autosufficienti e non, centri di incontro, casa di riposo e o centro per malati di Alzheimer, case famiglia per minori, anziani, ragazze madri, gestanti, donne in difficoltà, centri per immigrati (CAS, SPRAR, HOTSPOT), comunità per minori non accompagnati, centri per tossicodipendenti, centri per persone in stato di disagio o ai margini della società, comunità e/o centri d'accoglienza, centri per disabili minori, adulti e famiglie in difficoltà, centri per disabili psichici;
- centro spazio neutro e diritto di visita e di mediazione familiare;
- centro diurno per disabili adulti, minori;
- comunità socioriabilitativa Dopo di Noi;
- promozione e gestione di soggiorni estivi e invernali, finalizzati all'armonico sviluppo psicofisico degli utenti come realizzazione e gestione di colonie marine e montane, soggiorni vacanze, gite, servizi ludici e ricreativi, gruppi ricreativi e residenziali estivi, feste, attività ginnico-sportive;
- erogare servizi di assistenza ai minori nei rapporti con l'autorità, assistenza post-penitenziaria per il recupero ed il reinserimento di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità penitenziaria;
- erogare servizi di assistenza al minore, anche portatore di handicap, e/o alla sua famiglia attraverso:
- sostegno durante l'attività scolastica, consultazione per problemi scolastici;
- orientamento post scuola dell'obbligo, gestione di servizi di sorveglianza per alunni disabili nelle scuole, gestione di servizi di insegnanti di sostegno;
- assistenza igienico-personale nelle scuole a favore di soggetti disabili;
- assistenza all'autonomia e comunicazione in tutte le scuole di ogni ordine e grado a favore di soggetti disabili, sensoriali, uditivi, ipovedenti;
- interventi integrati di carattere terapeutico e/o di sostegno riabilitativo e psicologico;

- erogare servizi di assistenza a favore di famiglie di detenuti e di vittime del delitto;
 - erogare servizi di progettazione e realizzazione di servizi socio-sanitari ed educativi, di progetti di prevenzione ed educazione alla salute, di attività di integrazione multietnica, anche attraverso la promozione di attività a carattere artistico e la partecipazione a rassegne e festival nell'ambito dello spettacolo;
 - erogare attività di formazione, mediazione culturale e familiare, integrazione per le persone straniere;
 - istituire, od anche solo gestire, asili nido, micronidi, spazio gioco per bambini, centri bambini e famiglie, sezioni primavera, ludoteche, baby parking, centri estivi, nonché servizi ausiliari di collegamento e scuole di ogni genere e grado private e pubbliche; scuole materne, scuole paritarie e in genere strutture scolastiche e parascolastiche,
 - istituire corsi scolastici a tutti i livelli nonché realizzare centri didattici, sportivi mirati alla corretta formazione delle personalità dei partecipanti;
 - organizzare, istituire e/o gestire tutte le strutture logistiche e dotazioni strumentali necessarie per l'esercizio di attività diagnostica, terapeutica ed assistenziale nei campi psicosociosanitari ed educative;
 - istituire o gestire strutture di assistenza sanitaria, residenziale e non, e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo: ospedali di comunità, cliniche, ambulatori, poliambulatori, laboratori, R.S.A., C.T.A., S.T.A.R., centri di riabilitazione e lungodegenza, centri di fisioterapia, reparti ospedalieri;
 - offrire servizi socio-sanitari integrati per anziani, disabili e minori, anche a mezzo di convenzioni e/o società miste con le Aziende Sanitarie ed enti pubblici e privati;
 - istituire e/o gestire centri antiviolenza, case di accoglienza per donne e minori vittime di violenza, strutture logistiche per servizi di prevenzione delle violenze di genere e anti-stalking in favore di donne maltrattate e vittime di violenze.
- Potrà ulteriormente:
- erogare servizi di assistenza ai minori nei rapporti con l'autorità, assistenza post-penitenziaria per il recupero ed il reinserimento di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità penitenziaria;
 - erogare servizi di assistenza al minore, anche portatore di handicap, e/o alla sua famiglia attraverso: sostegno durante l'attività scolastica;
 - consultazione per problemi scolastici;
 - gestione servizi contro la dispersione scolastica;
 - orientamento post scuola dell'obbligo;
 - interventi integrati di carattere terapeutico e/o di sostegno riabilitativo e psicologico;

- erogare servizi di assistenza a favore di famiglie di detenuti e di vittime del delitto;
- erogare servizi di progettazione, co-progettazione con Enti Pubblici e privati;
- realizzazione di servizi socio-sanitari ed educativi, di progetti di prevenzione ed educazione alla salute, di attività di integrazione multietnica, anche attraverso la promozione di attività a carattere artistico e la partecipazione a rassegne e festival nell'ambito dello spettacolo;
- erogare attività di mediazione culturale e familiare, integrazione per le persone straniere;
 - promuovere e/o gestire tramite la stipula di apposite convenzioni con medici e personale specializzato nelle varie discipline;
- centri specialistici di medicina del lavoro;
- gestire servizi di medicina scolastica, sportiva e riabilitativa;
- realizzare e/o gestire centri sportivi polivalenti, per una cultura dello sport e del tempo libero finalizzati all'armonico sviluppo psico-fisico degli utenti;
- offrire personale specializzato, ad enti pubblici e privati, per svolgere attività attinenti agli scopi di cui all'oggetto sociale (medici, infermieri, operatori socio sanitari, operatori socio assistenziali, assistenti sociali, fisioterapisti, analisti, psicologi, ausiliari e simili);
- gestione ambulatori sanitari con medici, infermieri ed operatori sanitari;
- gestione guardia medica con medici, infermieri ed operatori sanitari;
- gestione reparti ospedalieri con medici, infermieri ed operatori sanitari;
- sostituzioni ospedaliere con medici, infermieri ed operatori sanitari;
- gestione pronto soccorsi con medici, infermieri ed operatori sanitari;
- gestione presidi sanitari aziendali e aeroportuali con medici, infermieri ed operatori sanitari;
- gestione rsa, cliniche, case di cura;
- trasporto gas medicali, elettromedicali;
- coordinamento e gestione pazienti con malattie infettive
- bio contenimento
- gestire servizio di trasporto con ambulanze;
- gestire servizio di trasporto scolastico, riabilitativo, in favore di alunni disabili e non, in convenzione con Enti Pubblici o privati;
- gestire servizio di trasporto in favore di disabili, anziani, minori;
- gestire servizio di farmaci;
- gestire servizio di trasporto merci e persone per conto terzi;

- effettuare promozione e/o gestione politiche giovanili;
- programmare e istituire un sistema integrato d'interventi e servizi sociali a carattere socio-sanitario a favore della persona e/o del nucleo familiare, con lo scopo di fornire una risposta completa sotto il profilo della tutela della salute, dell'inserimento sociale e del miglioramento delle condizioni di vita;
- coordinare e armonizzare gli interventi e le azioni per la tutela dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e di sostegno alle responsabilità familiari, per la tutela degli anziani, per l'integrazione e l'autonomia delle persone disabili, per la prevenzione e recupero dalle dipendenze da alcool, droga e per l'inserimento di cittadini stranieri;
- curare l'orientamento e l'utilizzazione del volontariato;
- istituire e/o gestire strutture turistico-ricettive a favore di soggetti disabili, persone e gruppi con esigenze speciali;
- istituire e/o gestire ostelli della gioventù,
- effettuare attività di turismo sociale;
- gestire ed attuare progetti ed attività del Servizio Civile Nazionale;
- realizzare concrete possibilità di inserimento lavorativo in tutti i settori, di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, detenuti, ex-detenuti, alcolizzati ed ex-alcolizzati, donne vittime di violenze di genere (psicologiche, sessuali etcc) lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali, o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate direttamente o tramite le imprese consorziate,
- attività relativa ai trasporti speciali, trasporto materiali di risulta e di facchinaggio;
- gestire parchi verdi e parchi giochi;
- gestione di parcheggi anche a pagamento (strisce blu);
- attività di trasloco pubblico e privato;
- servizi di lavanderia industriale, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di ambienti pubblici e privati;
- gestire e curare corsi per la formazione nell'ambito dell'apprendistato finalizzato all'inserimento nell'ambito lavorativo anche professionale;
- gestire e curare corsi per la specializzazione post qualifica;
- gestire e curare corsi per la qualificazione di base successiva alla ex scuola dell'obbligo;
- gestire e curare corsi per il perfezionamento nelle attività lavorative di ogni tipo e per la riqualificazione professionale o riconversione professionale;
- gestire e curare corsi per la formazione professionale, per ambiti speciali, per alta formazione, formazione a

distanza, formazione continua e permanente;

- promuovere ed organizzare attività di studio, ricerca e documentazione;
- promuovere, organizzare e coordinare iniziative di formazione, addestramento, perfezionamento, orientamento,
- servizi di tutoraggio e orientamento scolastico;
- realizzare attività didattiche-ludico-ricreative anche di tipo laboratoriale;
- curare e sviluppare i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con tutte le istituzioni pubbliche e private, nazionali o internazionali interessate ai problemi della formazione;
- gestire e/o implementare azioni di politica attiva del lavoro, di orientamento scolastico e lavorativo;
- istituire e/o gestire spazi di informazione e consiglio sui percorsi formativi, lavorativi e professionali, per giovani e adulti, studenti o già in possesso di un'esperienza professionale, alla ricerca di un impiego o già occupati;
- organizzare incontri, eventi, workshop e laboratori;
- gestire e curare corsi per l'orientamento all'auto imprenditorialità e servizi di sostegno all'avvio e al consolidamento di nuova impresa;
- curare servizi a supporto dell'offerta lavoratori (accoglienza- colloquio, bilancio di competenze-tirocinio orientativo);
- offrire servizi a supporto della domanda delle aziende (accoglienza- informazione-analisi dei fabbisogni);
- organizzare e gestire work experiences, tirocini, stage teorico- pratici;
- effettuare formazione finalizzata all'inserimento e reinserimento lavorativo;
- curare percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS);
- effettuare formazione professionalizzante nell'ambito dei corsi di laurea, alta formazione post-laurea;
- curare iniziative di educazione degli adulti svolte attraverso interventi di formazione permanente, di tipo formale e professionalizzante, destinati alla popolazione, con particolare riferimento all'alfabetizzazione informatica e linguistica ed allo sviluppo delle competenze di base e trasversali;
- gestire e curare corsi di educazione continua in medicina (E.C.M.);
- erogare corsi di formazione di Clown Therapy e animazione;
- erogare servizi di promozione, istituzione, organizzazione e gestione di corsi di formazione per interpretariato e lingua dei segni (LIS), corsi BRAILLE per ipovedenti e non vedenti, nonché corsi scolastici e di recupero, anche per corrispondenza, di ogni ordine e grado;

- utilizzare strumenti per la diffusione e la promozione in genere della cultura (conferenze, mostre, manifestazioni, seminari, convegni, cineforum, corsi di formazione ed informazione, attività di sperimentazione ed animazione);
- predisposizione di marchi e denominazioni sociali specifiche e il deposito di brevetti.
- la gestione di bar, caffè, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, birrerie con cucina, trattorie, friggitorie, pasticcerie, mense aziendali e studentesche, paninerie, gelaterie e comunque tutto quanto inerente alla ristorazione collettiva;
- produzione, preparazione e confezionamento di prodotti alimentari, di pasti caldi e freddi;
- gestire mense aziendali, refezione scolastiche e ristorazione collettiva;
- la gestione di catering, la gestione di tutti i servizi connessi, compreso quello della distribuzione con trasporto a destinazione con speciali automezzi appositamente attrezzati per il trasporto dei pasti;
 - favorire e realizzare il coordinamento e l'integrazione delle cooperative associate ed il coordinamento con le attività di altri consorzi ed enti cooperativi aventi come finalità il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;
- realizzare attività di formazione ed aggiornamento rivolte alle cooperative aderenti od alle istituzioni interessate ai suddetti interventi;
- promuovere la sensibilizzazione ai valori sociali ed alla cultura della cooperazione sociale attraverso la realizzazione di attività quali convegni, seminari, corsi, giornate di studio, rivolte alle cooperative socie, alle basi sociali delle cooperative socie, a comunità territoriali, istituzioni ed ogni altro soggetto sociale;
- realizzare, anche inserendo al lavoro ex. art. 4 legge 381/1991, persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico amministrativa, attività commerciale ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;
- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, promuovendo il mercato interno, commercializzandone i prodotti e offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati - direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, ecc. - prodotti e servizi;
- contribuire nel modo più efficace alla conduzione sia tecnica che economica delle attività e degli interventi assunti, prestando la dovuta assistenza ai propri soci nei rapporti con gli enti pubblici o privati in ordine ai

servizi affidati per l'esecuzione con esclusione delle attività professionali;

- facilitare l'accesso al credito ai soci mediante anticipazioni sui servizi affidati, prestare collaborazione ai soci nella formulazione di programmi e progetti di interventi della singola cooperativa aderente.

Nell'operare nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tutti i soci del Consorzio collaboreranno in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Il consorzio, inoltre, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Il consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

Il consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori del consorzio:

- cooperative sociali di tipo a) come disciplinate dall'art. 1) della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- cooperative sociali di tipo b), come disciplinate dall'art. 1) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Queste due categorie di soci, tra loro come somma complessiva, dovranno tassativamente sempre essere almeno pari al settanta per cento della base sociale.

Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali o i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli del consorzio.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e nel caso dei soci cooperatori persone giuridiche pubbliche o private all'effettiva partecipazione

allo sviluppo della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In ogni caso, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con il consorzio.

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori, anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5 in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo del consorzio.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo del consorzio.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo del consorzio;
- c) il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 35, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei

voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo del consorzio e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci operatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze

possedute;

e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 1.000,00 (Euro mille/00).

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 2.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

La cessione delle quote dei soci cooperatori è in ogni caso vietata. In tal caso il socio può recedere dalla società con un preavviso di almeno tre mesi.

Il diritto di recesso non può essere esercitato dal socio prima che siano decorsi due anni dal suo ingresso nella società.

Art. 10 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con il consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al consorzio.

È fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 13 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle

deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 15 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva

legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14 oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il consorzio può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte del consorzio risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 (Euro cinquecento/00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10.

Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 20 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

1. Il patrimonio del consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non

rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

3. Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita del consorzio, né all'atto del suo scioglimento.

(STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI)

4. La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi che attribuiscono ai relativi sottoscrittori diritti amministrativi e patrimoniali nonché la qualifica di soci finanziatori secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con

la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali e amministrativi ad essi attribuiti. L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art.2526 codice civile, con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti di amministrazione e patrimoniali ad essi attribuiti.

5. I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti secondo la disciplina prevista dagli artt.2342 e seguenti del c.c. e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore che, comunque, non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

6. Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna

assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti da essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 del codice civile.

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

7. Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvedere ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

8. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

9. La società può emettere con deliberazione del Consiglio di Amministrazione strumenti finanziari partecipativi privi di diritti amministrativi ma forniti di diritti patrimoniali.

I suddetti strumenti finanziari sono titoli di credito nominativi e liberamente trasferibili ma in quanto diversi

dalle azioni ed emessi a fronte di apporti non imputati a capitale sociale non attribuiscono la qualita' di socio qualunque sia la natura dei diritti patrimoniali attribuiti al sottoscrittore.

Il Consiglio di Amministrazione con la medesima delibera di emissione degli strumenti finanziari partecipativi approva il Regolamento di emissione che disciplina in dettaglio le caratteristiche dell'emissione e la remunerazione privilegiata nella partecipazione agli utili, fermi i vincoli previsti dall'art.2514 c.c..

Il Regolamento di emissione potrà prevedere, disciplinandone le modalità, il rimborso anticipato dell'apporto purchè in proporzione al numero degli strumenti finanziari sottoscritti, e sempre che al momento della liquidazione sussista la relativa riserva iscritta al passivo del bilancio ed essa non risulti erosa dalle perdite.

A tal fine le eventuali perdite, una volta erose le riserve di utili, devono essere ripartite proporzionalmente tra il capitale e le riserve da capitale formatesi a seguito dei conferimenti dei soci e la riserva relativa agli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari che non attribuiscono diritti amministrativi.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per

legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI - DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA'

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui ai successivi artt. 26, 27 e 28.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 29.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di

deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Ai soci è assegnato il termine di 15 giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 27 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 26. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 28.

L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 28 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 25,26, 27 e del presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art.20 se socio sovventore.

Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 29 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere

spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 31 (Votazioni)

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell'assemblea, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 32 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ai soci cooperatori è possibile attribuire, ai sensi dell'art. 2538, comma 3, più voti, ma non oltre cinque, in ragione della quota sottoscritta e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In deroga ai criteri di cui al punto 28, ai soci cooperatori il voto plurimo può essere attribuito, tenendo conto, non del capitale sottoscritto, ma della qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 28.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire

personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di quattro soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 33 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE

Art. 34 (Amministrazione)

Il consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre (3) a cinque (5), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

E' nei compiti del Presidente del Consiglio di Amministrazione convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 35 (Compiti degli amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto,

i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal consorzio e dalle sue controllate.

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dal consorzio, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più Direttori Generali, e dei Direttori di area, che avranno delegati alcuni poteri di gestione e di rappresentanza. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà con apposito verbale i poteri conferiti al Direttore Generale e ai Direttori di Area. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare anche dei Direttori di commessa, o Direttori locali, che dovranno rispondere al Direttore Generale e ai Direttori di area. I poteri di quest'ultimi saranno stabiliti con apposito verbale del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Direttori è un organismo consultivo facoltativo avente funzioni di valutazione e vigilanza sull'andamento delle commesse. Il Comitato è composto da almeno cinque membri, tra i quali il Direttore Generale e i Direttori di area, ed è nominato dal Consiglio di amministrazione. L'Assemblea stabilisce con proprio regolamento gli ambiti e le funzioni del Comitato e il Consiglio di Amministrazione è tenuto a richiederne il parere prima di assumere decisioni rientranti negli ambiti di competenza di detto Comitato. Un rappresentante del Comitato può intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del direttivo concernenti questioni rientranti nell'ambito di competenza del Comitato.

Art. 36 (Metodi decisionali semplificati)

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da

trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 37 (Metodo decisionale collegiale)

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di

visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 38 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 40 (Rappresentanza)

Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza del consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 41 (Organo di controllo o revisore)

Quando obbligatorio per legge provvedono alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Salvo diversa decisione dei soci all'atto della nomina, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

Nel caso di nomina facoltativa dell'organo di controllo o del revisore, le competenze e i poteri sono determinati dai soci nell'atto di nomina.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento del consorzio nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 (Divieti)

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di

riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Tuttavia, qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni.

F.to: Alessandro Di Prisco,

Francesco Fatuzzo (impronta sigillo)

LA PRESENTE E' COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO FORMATO IN ORIGINE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23, COMMI 3, 4 e 5^, DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI RILASCIATA IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE E SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Catania, lì 4 marzo 2022

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.19 - TABELLA ALLEGATO B - AL D.P.R. N. 642 DEL 26.10.1972.